

(N. 44)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976

Trattamento fiscale del trasferimento di beni rustici ubicati
nei territori montani

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge vuole essere riparatorio di una involontaria lacuna del legislatore in occasione della formulazione dell'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, lacuna che viene a privare gli atti riguardanti cessioni, permuta, arrotondamenti e accorpamenti di beni rustici in montagna del beneficio della tassa fissa contenuta a lire 2.000 (duemila), in analogia ai benefici concessi per la piccola proprietà coltivatrice.

La lacuna è involontaria in quanto il legislatore, come dimostrano anche gli atti parlamentari, riteneva essere incluso nella dizione « piccola proprietà diretto coltivatrice » anche i trasferimenti di beni rustici in montagna.

In sede applicativa della legge, tra l'altro, si è dovuto constatare che gli acquisti in montagna non potevano essere considerati compresi in questa generica dizione, per cui soccorre una precisa normativa che si riferisca specificatamente a questi atti, per i quali, senza questo provvedimento, sono applicate onerose tasse fisse di lire 33.000 (15 mila per reg. + 15 per ipot. + addizionale) su ogni trasferimento piccolo e frazionato, come sono gli atti di vendita in montagna, con la conseguenza che la tassa è molte volte di gran lunga superiore al valore del bene trasferito.

Si confida in una svelta approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Tra gli atti esclusi dall'aumento delle tasse fisse di registro previste dall'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono compresi anche gli atti previsti dall'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dall'articolo 3 della legge 5 ottobre 1960, n. 1154, aventi per oggetto trasferimenti e permuta di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento o accorpamento di piccole proprietà coltivatrici in territorio montano e di fabbricati rurali comunque destinati al servizio delle stesse.

Anche per questi atti le tasse fisse di registro ed ipotecarie sono di lire 2.000.